

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 21 giugno 2024, n. 163
Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs n. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio di un "impianto eolico, costituito da 11 aerogeneratori di potenza nominale pari a 5,34 MW, ubicati nei comuni di Orta Nova e Cerignola (FG) in località Salice - la Paduletta" nonché opere connesse di collegamento alla futura Stazione Elettrica della RTN, a 380 kV, denominata "Cerignola" collegata, in entra-esce, sulla linea a 380 kV "Foggia-Palo del Colle" (già autorizzata con D.D. n. 4 del 27.01.2016 e successivamente volturata a Terna con D.D. n. 3 del 12.01.2021). Proponente: New Green Energy S.r.l., avente sede legale in Napoli, alla Via Diocleziano, n. 107, 80125 Napoli.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica Ing. Francesco Corvace su istruttoria del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili

PREMESSO CHE, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- Il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Legge n. 34 del 27 aprile 2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la legge 29 giugno 2022, n. 79 di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)" (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- Il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 "Disposizioni urgenti per l'attuazione

del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;

- D.L. 2 marzo 2024, n. 19, “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito con Legge 29 aprile 2024, n. 56

ATTESO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le “Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- il Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili”;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;
- Con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:

1. è stato introdotto (art. 27 bis del D Lgs 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui“ nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta

- all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso".
2. è stato rivisto l'Allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, definendo di competenza statale "gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale";
- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici;
 - Con D.G.R. del 19 dicembre 2022, n. 1901 "Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo" sono stati aggiornati e ridefiniti gli incumbenti in capo ai proponenti di FER;
 - con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia" la Giunta ha inteso fornire indirizzi agli uffici regionali in relazione alla strategicità rivestita dal tema dell'incremento della produzione e dell'uso delle fonti rinnovabili

RILEVATO CHE:

In data 21.03.2019 la **New Green Energy S.R.L.** (di seguito anche "società" o "proponente" o "istante") presentava, presso il MATTM, poi MITE, oggi MASE, istanza ai sensi dell'art 23 del D.Lgs n.152/2006, per l'avvio della procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale del progetto per la realizzazione di un parco eolico di potenza nominale pari a 58,8 MW, da realizzarsi nei comuni di Orta Nova e Cerignola (FG), località "Salice-La Paduletta".

La New Green Energy S.R.L. presentava istanza di Autorizzazione Unica, pervenuta presso questa Sezione, a mezzo P.E.C., in data 28.03.2019 e acquisita al prot. n. 1603 del 2.04.2019, per la realizzazione e l'esercizio di un impianto eolico, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, denominato " **impianto eolico, costituito da 14 aerogeneratori da 4,2 mw, con potenza complessiva pari a 58,8 MW, ubicati nei comuni di Orta Nova e Cerignola in località Salice - la Paduletta**" sito nei territori comunali di Orta Nova e Cerignola (FG), della potenza elettrica nominale di **58,8 MWe**, nonché delle opere ed infrastrutture.

Questa Sezione Transizione Energetica, già Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali al fine di dare impulso al procedimento, effettuata la verifica formale sulla completezza dell'istanza, trasmetteva in data 17.06.2019, con nota prot. n.2636 del 17.06.2019, preavviso di improcedibilità, contestuale invito al completamento della documentazione ai fini della procedibilità, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della stessa nota.

La Società proponente, con nota pec del 2.08.2019 (acquisita al prot. 3374 del 13.08.2020.), comunicava di aver provveduto al deposito della documentazione tecnica integrativa, richiesta dalla scrivente Sezione in data 17.06.2019.

In ordine alle opere di connessione, la Terna SpA (Cod.201800296), con nota n.55916 del 2.08.2019, comunicava il proprio benestare in relazione al preventivo di connessione "secondo il quale l'impianto sarà collegato in antenna a 150 kV con la sezione a 150 kV di una futura stazione elettrica della RTN a 150 kV che sarà collegata in entra-esce alla linea 380 kV della RTN "Foggia-Palo del Colle".

Con nota prot.n.2835 del 10.04.2020, la scrivente Sezione, esaminata la documentazione integrativa trasmessa

dalla società istante a mezzo pec in data 2.08.2019 comunicava, che dal punto di vista tecnico-amministrativo, l'istanza poteva considerarsi completa e, quindi, procedibile, ferme restando le valutazioni relative al procedimento di VIA incardinato presso il MATTM. A tal proposito si chiedeva allo stesso Ministero, posto che il provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) era ed è un elemento imprescindibile ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica (AU) ex D.Lgs 387/2003 e ss.mm.ii., quale fosse stato il livello di avanzamento del procedimento di VIA, al fine dell'avvio del procedimento di AU e della successiva convocazione della Conferenza di Servizi.

Con nota pec del 2.07.2020, acquisita al prot.n.4703 di pari data, la New Green Energy S.R.L., comunicava che *"in data 24.04.2020 la Commissione Tecnica VIA e VAS, nell'ambito dell'istruttoria VIA, aveva espresso parere positivo circa la compatibilità ambientale del progetto in oggetto (parere.n.3363), pertanto chiedeva con cortese sollecitudine, di dare avvio al procedimento in oggetto e alla convocazione della conferenza di servizi"*. Con nota n. 7881 del 5.11.2020, la scrivente Sezione, a seguito di verifiche d'ufficio condotte, rilevava la sovrapposizione della stazione elettrica di trasformazione 30/150 kV, prevista nel progetto dell'impianto eolico in oggetto con la stazione elettrica proposta da altro produttore, pertanto chiedeva al gestore di Rete Terna spa, un incontro tecnico per risolvere la suddetta problematica, al fine di consentire alla Sezione scrivente il proseguimento delle attività nell'ambito dei procedimenti soprarichiamati.

Con nota pec del 17.11.2020, acquisita al prot.8249 del 18.11.2020, Terna spa riscontrava la nota sopra citata rilevando che le stazioni elettriche di trasformazione 30/150 kV, nonché l'elettrodotto AT di utenza che si diparte da queste fino alla futura stazione elettrica della RTN, rientrano tra gli impianti di utenza per la connessione, la cui progettazione, autorizzazione e realizzazione rimaneva dunque nella esclusiva responsabilità dei proponenti, a cui competeva (preordinatamente, ndr) la soluzione di eventuali interferenze riscontrate nel corso dell'iter autorizzativo.

La New Green Energy S.R.L., con nota pec del 28.07.2022, acquisita al prot.n.7332 del 29.07.2022, trasmetteva il Decreto MITE n.196/2022 del 17.05.2022, pubblicato sul portale del MITE, recante **giudizio positivo di Valutazione di Impatto Ambientale**, relativo al procedimento in oggetto, corredato dai pareri della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n.3363 del 24.04.2020 e la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10.03.2022.

Alla luce di quanto sopra esposto, a seguito della verifica condotta da questa Sezione, in presenza della verifica positiva dei requisiti tecnici ed amministrativi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, questa sezione comunicava, con nota prot.n.7930 del 11.08.2022, l'avvio del procedimento.

Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., atteso che il Ministero della Transizione Ecologica (MITE, oggi MASE) aveva emanato il decreto positivo di provvedimento di compatibilità ambientale D.M. n. 0000196 del 17/05/2022 relativo al progetto *"Impianto eolico localizzato nei Comuni di Cerignola e Orta Nova (FG) nelle località "Salice-La Paduletta"*, con la medesima nota la scrivente Sezione convocava per il giorno **7/09/2022 ore 10:00** la riunione di Conferenza di Servizi per l'esame del progetto di cui trattasi, in modalità videoconferenza.

Contestualmente si chiedeva alla società, in riscontro alla nota n. 7881 del dell'11.08.2020 sopra citata, di fornire chiarimenti in merito alle eventuali soluzioni intraprese per il superamento delle interferenze riscontrate.

Con nota pec del 5.09.2022, acquisita al prot.n. 8664 di pari data la società proponente trasmetteva, con riferimento alla nota prot. 7930 dell' 11/08/2022 di convocazione alla Conferenza di Servizi per l'esame del progetto in oggetto, la dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, attestante la conformità tra la documentazione progettuale presentata presso il Ministero della Transizione Ecologica ai fini del rilascio della Valutazione d'Impatto Ambientale e quella consegnata per il presente procedimento di Autorizzazione Unica.

Con nota pec del 6.09.2022, la società istante, con riferimento alla nota TERNA prot. 75653 del 02/09/2022, comunicava che, *"a seguito della richiesta di variazione della potenza di connessione da 60 MW a 84 MW per la pratica in oggetto inviata al Gestore Terna in data 18/03/2022, la scrivente Società ha annullato tale richiesta in data 06/09/2022, ristabilendo la precedente STMG accettata con potenza pari a 60 MW e benestariata dal Gestore con prot. 0055516 del 02/08/20219"*.

Con nota acquisita al prot.n.10053 del 6.10.2022, a seguito della prima Conferenza di Servizi del 07/09/2022 per l'esame del progetto in oggetto e in riferimento alla nota pervenuta dalla Regione Puglia - Servizio Gestione Opere Pubbliche rif. prot. n.0014636 del 31/08/2022, la società proponente trasmetteva al Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili di questa Sezione le integrazioni richieste nella precedente nota.

Con nota acquisita al prot.n.10062 del 6.10.2022 la società istante, con riferimento al verbale della prima Conferenza di Servizi del 07/09/2022 per l'esame del progetto in oggetto, comunicava di aver provveduto a depositare sul portale telematico www.sistema.puglia.it anche le integrazioni documentali richieste dagli enti intervenuti nel procedimento di VIA concluso.

Con nota prot.n.10082 del 7.10.2022 questa Sezione trasmetteva il verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 7.09.2022, invitando, in particolare, la Provincia di Foggia, in qualità di ente delegato ai sensi dell'art 7 della L.R. n.20/2009, al rilascio del provvedimento in materia paesaggistica di propria competenza, atteso che, ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D Lgs 387/2003, il rilascio del titolo autorizzativo è condizionato al *"rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico"*, anche alla luce del parere favorevole condizionato rilasciato dal Servizio Parco Tratturi della Regione Puglia.

Con nota prot.n. 10122 del 7/10/2022, questa Sezione riferiva che, atteso il carattere di specialità della disciplina posta dall'art. 146 D.lgs. n.42/2004, il provvedimento di V.I.A., ove previsto, non eliminasse *sic et simpliciter* la necessità di conseguire l'autorizzazione paesaggistica, non potendo questa ritenersi automaticamente assorbita nel provvedimento di V.I.A. (rif. T.A.R. PUGLIA, Bari, Sezione I – 19 marzo 2019, n. 403), chiedendo quindi alle società interessate dai procedimenti in corso, tra cui la stessa New Green Energy srl, *"di voler fornire evidenza alla prima occasione utile, e comunque entro la data di conferenza di servizi fissata o da fissarsi, dell'istanza effettuata dal proponente ai fini del conseguimento del titolo paesaggistico [omissis]"*.

Con nota prot.n.10665 del 18.10.2022 questa Sezione trasmetteva, per i dovuti riscontri, la nota prot.n. AOO_064/PROT/12/10/2022/0016857 del 12/10/2022, con la quale Il Servizio regionale Gestione Opere Pubbliche, competente per le espropriazioni, aveva espresso *"parere favorevole relativamente al procedimento espropriativo, in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera, a condizione che non vi sia interferenza tra l'impianto oggetto del seguente procedimento e gli impianti autorizzati con A.D. n. 183 del 05.10.2021 alla società Clean Energy Re Uno s.r.l. e A.D. n.27 del 22.02.2018 alla società CW1 s.r.l."*, invitando la società istante a fornire con ogni consentita urgenza i necessari chiarimenti in merito e le soluzioni adottate per non incidere i diritti già acquisiti dalle altre iniziative.

Con nota acquisita al prot.n.1107 del 24.10.2022 la New Green Energy srl, in riscontro alla nota sopra citata, comunicava che *"a seguito di dovute verifiche, il ns impianto non interferisce in alcun modo con quelli suddetti in quanto, all'interno delle particelle nn. 329 e 323 del foglio n. 93 del comune di Cerignola (FG), il cavidotto interrato di ns progettazione sarà posato in maniera parallela ai cavidotti dei progetti già autorizzati, trasmettendo inoltre il Piano particellare di esproprio, con elenco descrittivo e grafici planimetrici di dettagli, aggiornato con l'aggiunta della particella n. 324 del foglio 93 e n. 180 del foglio 91 del comune di Cerignola (FG)"*.

A valle della comunicazione prot.n.10122 del 7/10/2022, la New Green Energy srl, con nota del 28.10.2022, chiedeva *"l'immediata formalizzazione dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. N. 387/2003 richiesta con istanza del 2019, senza aggravii procedurali non giustificati dalla disciplina speciale dell'art. 12 D.Lgs. 387/2003 e dalle concrete caratteristiche del progetto, così come già favorevolmente valutate con la delibera del Consiglio dei Ministri del 10/03/2022 ed il decreto MITE n. 196 del 17/05/2022, rilevando che fosse quindi necessaria nella fattispecie l'acquisizione della autorizzazione paesaggistica, costituendo a suo dire la relativa prescrizione un aggravio del procedimento"*.

La scrivente Sezione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. ii., al fine di poter acquisire gli ulteriori pareri di competenza degli Enti coinvolti nel presente procedimento, con nota prot.n.11312 del 3.11.2022, convocava per il giorno 21.10.2022 (poi rettificata a **21.11.2022** con comunicazione pec del 3.11.2022) la riunione di Conferenza di Servizi per l'esame del progetto di cui trattasi, in modalità videoconferenza.

Con la stessa nota si rinnovavano le conclusioni già prodotte con nota prot.n.10082 del 7.10.2022 in relazione

alla precedente Conferenza di Servizi.

Con nota acquisita al prot.n.11401 del 4.11.2022 la società proponente chiedeva *“la partecipazione alla Conferenza di Servizi convocata per il 21.11.2022, in sede presso gli uffici regionali data la numerosità e complessità dei temi da trattare”*.

Con nota prot.n.11655 del 11.11.2022 questa Sezione trasmetteva

l'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, invitando:

1. la Società istante alla pubblicazione su due quotidiani, uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale, dell'avviso in oggetto, comunicando anticipatamente il giorno di pubblicazione.
2. i Comuni interessati a pubblicare presso il proprio albo pretorio lo stesso avviso (compreso gli elaborati allegati e parte integrante dell'avviso) per la durata prevista dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i. con l'invito al riscontro dell'avvenuta pubblicazione a scadenza dei termini.

Con nota acquisita al prot.n.11688 del 13.11.2022 la società istante, *“facendo riferimento alla nota prot. 0140598-P del 11/11/2022 di Enac, di risposta alla convocazione alla Conferenza di Servizi nota prot. n. 11312 del 03/11/2022 della Regione Puglia – Sezione Transizione Energetica, comunicava che lo stesso Ente aveva già provveduto a rilasciare apposito nulla osta alla realizzazione dell'impianto in oggetto con nota prot. 0115883-P del 21/09/2022 precisando, che lo stesso era stato trasmesso alla Regione Puglia – Sezione Transizione Energetica a mezzo pec in data 21/09/2022”*.

Con nota acquisita al prot.n.12154 del 15.11.2022 la New Green Energy srl, in riferimento alla nota prot. n. 11655 dell' 11/11/2022, *“comunicava che l'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto dell'opera in oggetto, ai fini della preventiva apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità dell'opera stessa, sarebbe stato pubblicato in data 16/11/2022 sui seguenti quotidiani:*

- *“La Stampa”, edizione nazionale;*
- *“La Repubblica Bari, edizione regionale Puglia”*

Con nota acquisita al prot.n.12308 del 18.11.2022 la Società proponente, *“al fine di consentire la favorevole conclusione del procedimento in oggetto, trasmetteva le note inviate alle Amministrazioni Comunali territorialmente interessate con le quali la scrivente Società si è resa disponibile per eventuali misure di compensazione a carattere ambientale e territoriale ai sensi del par. 16.5 del D.M. 10/09/2010 e facendo seguito, inoltre, alla pec del 14/11/2022 relativa alla preventiva apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità dell'opera in oggetto, trasmetteva copia delle pubblicazioni degli avvisi avvenute in data 16/11/2022”*.

Con nota prot.13063 del 29.11.2022 la scrivente Sezione trasmetteva il verbale della conferenza di servizi svoltasi in data 21.11.2022, ribadendo contestualmente le richieste agli enti già in atti. Con la stessa nota, si convocava la seduta della Conferenza di Servizi al **19 dicembre 2022** per l'acquisizione dei pareri/determinazioni delle amministrazioni e degli enti potenzialmente interessati per il rilascio del provvedimento di AU, collegandosi in modalità telematica sulla piattaforma *“Google-Meet”*.

Con nota del 6.12.2022, questa Sezione trasmetteva alla società proponente la nota n.21801 del 1.12.2022 di Autostrade per l'Italia S.p.A. per i dovuti riscontri.

Con nota pec acquisita al prot.n.13739 del 7.12.2022 la società istante chiedeva al Ministero delle Imprese e del Made in Italy D.G.S.C.E.R.P. – Divisione VIII *“ai sensi degli artt. 111, 112, 120 del T.U. delle Leggi sulle Acque e sugli Impianti Elettrici approvato con R.D. n. 1775 dell'11.12.1933 e/o del disposto dell'art. 56 del Codice delle comunicazioni elettroniche approvato con D.lgs. 01.08.2003 n. 259 e s.m.i, il rilascio del nulla osta alla costruzione, per allacciamento alla Stazione Elettrica RTN 380/150 kV esistente del gestore TERNA S.p.A., di un elettrodotto interrato in AT alla tensione di 150 kV per connessione alla rete elettrica nazionale di impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica con potenza nominale di 58,8 MW”*.

Con nota acquisita al prot.n.13748 del 7.12.2022, la società trasmetteva al Ministero delle Imprese e del Made in Italy D.G.S.C.E.R.P. – Divisione VIII *“Con riferimento alla Vs richiesta prot. n. 175468 del 30.11.2022 ed in relazione alla sezione MT dell'impianto in oggetto l' Attestazione di Conformità redatta ai sensi dell'art.*

56, comma 3, del D.lgs. 259/2003 e s.m.i. e relativi allegati”.

Con nota prot.n.147 del 9.01.2023, questa Sezione trasmetteva il verbale della conferenza di servizi svoltasi in data 19.12.2022, invitando nuovamente

1. la Provincia di Foggia, in qualità di ente delegato ai sensi dell'art 7 della L.R. n.20/2009, al rilascio del provvedimento in materia paesaggistica di propria competenza.
2. la società proponente a voler finalizzare le misure di compensazione *di carattere ambientale e territoriale*, già condivise con il Comune di Orta Nova durante la seduta, del valore pari al 2% dei proventi derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dai 7 aerogeneratori ricadenti nel Comune di Orta Nova.

Con nota acquisita al prot.n.14943 del 22.12.2022 la società istante trasmetteva il modulo parere relativa a quanto discusso durante la CdS del 19/12/2022.

Con nota acquisita al prot.n.113 del 4.01.2023 la società trasmetteva alla Provincia di Foggia, Settore Viabilità gli elaborati progettuali relativi all'occupazione longitudinale della SP 68 (Regio Tratturello Salpitello di Tonti Trinitapoli) da parte del cavidotto MT di collegamento degli aerogeneratori di progetto alla sottostazione di trasformazione MT/AT, ed in particolare: estratto di mappa catastale riportante tracciato del cavidotto, sezione tipo e particolare costruttivo, rilevando che *“come in essi indicato ed in conformità all' art. 66 del Regolamento di Attuazione Codice della Strada, si specifica che la posa del cavidotto avverrà all'esterno della carreggiata, rimanendo nella fascia di pertinenza stradale, ma alla massima distanza dal margine della stessa”*.

Con nota prot.n.282 del 11.01.2023 questa Sezione ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. convocava per il giorno **30/01/2023** la riunione di Conferenza di Servizi per l'esame del progetto di cui trattasi, in modalità videoconferenza.

Con nota prot.n. 4268 del 25.01.2023 la Provincia di Foggia Settore Assetto Del Territorio e Ambiente Servizio Tutela del Territorio, trasmetteva il preavviso di diniego ex art. 10 bis. l. 241/1990, ritenendo *“di non poter rilasciare l'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii.”*, in quanto *l'intervento, così come proposto, comporta pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrasta con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso delle norme di tutela dell'approvato PPTR”*.

Con nota acquisita al prot.n.1526 del 26.01.2023, la New Green Energy srl chiedeva di *“rinviare la stessa Conferenza di Servizi a una data successiva a quella del termine della presentazione di osservazioni al Preavviso di Diniego. ex art. 10 bis. L. 241/1990, trasmesso con la nota n.4268 del 25/01/2023 dalla Provincia di Foggia Settore Assetto del Territorio e Ambiente, Servizio Tutela del Territorio”*,

Con nota prot.n.1927 del 30.01.2023 questa Sezione, comunicava che, prendendo atto della richiesta avanzata dalla New Green Energy srl acquisita in data 26.01.2023 al prot.n.1526, di *“rinviare la stessa Conferenza di Servizi a una data successiva a quella del termine della presentazione di osservazioni al Preavviso di Diniego. ex art. 10 bis. L. 241/1990, trasmesso con la nota n.4268 del 25/01/2023 dalla Provincia di Foggia Settore Assetto del Territorio e Ambiente Servizio Tutela del Territorio”*, la stessa sarebbe stata aggiornata ad altra data, a valle dell'acquisizione del provvedimento espresso di autorizzazione paesaggistica.

Con nota acquisita al prot.n.2078 del 3.02.2023 la società proponente inviava il riscontro alla predetta nota provinciale di preavviso di diniego ex art. 10 bis. L. 241/1990 della Provincia di Foggia, Settore Assetto del Territorio e Ambiente, Servizio Tutela del Territorio.

Con nota acquisita al prot.n.4443 del 14.03.2023, la società proponente sollecitava *“la Provincia di Foggia al rilascio del parere di competenza, in riscontro alle controdeduzioni di cui alla pec del 03.02.23 in risposta al preavviso di diniego ex art. 10 bis. L. 241/1990”*.

Con nota acquisita al prot.n.7880 del 28.04.2023, la società istante chiedeva un incontro urgente, anche in via telematica, per definire il prosieguo e l'auspicata conclusione dell'iter autorizzativo relativo al parco eolico in oggetto.

Con la nota acquisita al prot.n.n.8105 del 2.05.2023, la società istante invitava e diffidava la scrivente Sezione a voler concludere il procedimento di A.U. ai sensi del D.lgs n.387/2003,

Questa Sezione, in riscontro alla nota di cui al punto precedente, sollecitava, con nota prot.n.8675 del

11.05.2023, entro il termine di 10 giorni, la Provincia di Foggia, in qualità di autorità delegata ai sensi della L.R.n.20/2009, al rilascio del provvedimento di propria competenza, al fine di poter concludere il procedimento. Con nota acquisita al prot.n.9315 del 30.05.2023 la New Green Energy srl richiama l'atto di diffida prot. 8105 del 02/05/2023 e sollecitava nuovamente l'immediato rilascio del provvedimento di "Autorizzazione Unica".

Con nota acquisita al prot.n.10017 del 15.06.2023 il Comune di Cerignola comunicava *"la volontà di Questa Amministrazione a sottoscrivere la convenzione di cui trattasi, previa presa atto da parte della Giunta Comunale [...]"*.

Con nota acquisita al prot.n.10224 del 21.06.2023 la New Green Energy srl richiama ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis L. n. 241/1990, l'intervento del titolare del potere sostitutivo nel Direttore del Dipartimento Sviluppo economico della Regione Puglia affinché provvedesse ad assicurare l'immediato rilascio in favore della New Green Energy Srl della autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio dell'impianto eolico in oggetto".

Con nota acquisita al prot.n.10826 del 5.07.2023, la Provincia di Foggia Servizio Tutela del Territorio trasmetteva la Determinazione del Dirigente del Servizio provinciale n°1020 del 04/07/2023 con la quale era stato rilasciato l'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica, ai sensi dell'art 91 delle NTA del PPTR relativo all'intervento indicato in oggetto con le seguenti prescrizioni:

1. sono autorizzati, in ordine agli aspetti paesaggistici, gli aerogeneratori 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11 e 12;
2. Non sono autorizzati, in ordine agli aspetti paesaggistici, gli aerogeneratori 1, 4, 6, 7, 13 e 14".

Con nota n. 12022 del 7.08.2023 questa Amministrazione prendeva atto di tali esiti procedurali e comunicava la conclusione dell'attività istruttoria finalizzata al rilascio del titolo ex art.12 del D.Lgs. n. 387/2003, limitatamente agli aerogeneratori assentiti all'esito del segmento procedimentale di competenza provinciale (e, segnatamente, ritenuti idonei ad esito dell'accertamento di compatibilità paesaggistica provinciale) e alle condizioni e prescrizioni espresse da tutti gli enti intervenuti. Pertanto, si invitava la società New Green Energy S.r.l. a trasmettere entro un termine pari a 20 giorni l'ulteriore documentazione necessaria al rilascio del titolo autorizzativo.

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 12095 del 9.08.2023, la istante riscontrava la nota regionale di cui sopra, segnalando a questa Sezione regionale: *"di voler prendere atto, che sull'istanza di autorizzazione unica del 28/3/2019 della esponente Società si è formato il silenzio accoglimento sull'intero impianto eolico di 14 aerogeneratori (come riconosciuto con la delibera del Consiglio dei Ministri del 10/3/2022), ai sensi dell'art. 7 D.L. n. 50/2022, e che quindi tutti i successivi atti di contenuto negativo sull'istanza del 28/3/2019, tra cui la successiva determina della Provincia di Foggia n. 1020 del 4/7/2023, sono inefficaci ipso jure, ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis L. 241/1990; 2) di voler in ogni caso prendere atto, in virtù di quanto rappresentato al par. 2) della presente nota, della inesistenza del potere della Provincia di Foggia di adottare la determina n. 1020 del 4/7/2023 di "accertamento di compatibilità paesaggistica" parzialmente negativo; 3) di voler assegnare, in virtù di quanto rappresentato al par. 3) della presente nota, un più congruo termine rispetto a quello indicato di 20 giorni dal 7/8/2023, per il deposito della richiesta documentazione finalizzata al rilascio della autorizzazione unica, che dovrà riguardare l'intero impianto di 14 aerogeneratori"*.

Avverso tali esiti procedurali insorgeva la società New Green Energy innanzi al T.A.R. Puglia, Sede di Bari con il ricorso del 12.8.2023 introduttivo del giudizio allibrato al R.G. n. 987/2023. Segnatamente, a mezzo di detto gravame la società agiva: *<<per l'accertamento della intervenuta formazione del silenzio assenso, previsto dall'art. 7 del D.L. n. 50/2022, conv. in L. n. 91/2022, sulla istanza presentata dalla ricorrente in data 28/3/2019 (prot. 1603 del 2/4/2019) alla Regione Puglia di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 387/2003, per la costruzione ed esercizio di un impianto eolico di 14 aerogeneratori della potenza complessiva di 58,8 MW nei Comuni di Orta Nova e Cerignola (FG) in località Salice - la Paduletta, e opere connesse di collegamento alla (già esistente) Stazione Elettrica "Cerignola" a 380kV della Rete elettrica nazionale (RTN); nonché per l'accertamento della inefficacia, previa adozione di misure cautelari, a) dell'atto della Regione Puglia – Sezione Transizione Energetica prot. 12022 del 7/8/2023, di "comunicazione esito conclusivo attività istruttoria", favorevole per soli 8 aerogeneratori dei complessivi 14 aerogeneratori; b) di*

ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui la determinazione del Dirigente del Servizio Assetto del Territorio della Provincia di Foggia n. 1020 del 4/7/2023, di preteso "accertamento di compatibilità paesaggistica" per soli 8 aerogeneratori, e tutti gli atti dell'istruttoria successivi alla formazione del silenzio assenso e di contenuto contrario, anche solo parzialmente, all'autorizzazione dell'impianto eolico di 14 aerogeneratori ed opere connesse>>.

Con un primo atto per motivi aggiunti del 4.10.2023, la ricorrente ampliava i motivi di doglianza precedentemente articolati rispetto al contegno amministrativo osservato dalla Provincia di Foggia nell'adozione della determina n. 1020 del 4.7.2023.

In corso di causa, con nota prot. n. 13929 del 19.10.2023 la società istante chiedeva *"un incontro avente ad oggetto la determinazione dirigenziale del Servizio Assetto del Territorio della Provincia di Foggia n. 1020 del 4/7/2023 di accertamento di compatibilità paesaggistica, interessata dal giudizio pendente innanzi al T.A.R. Puglia, Bari, n. R.G. 987/2023 proposto dalla New Green Energy Srl, la cui udienza di merito è fissata per il 9/1/2024"*.

Seguivano i secondi motivi aggiunti del 30.10.2023, a mezzo dei quali la New Green Energy formulava ulteriori censure avverso la validità ed efficacia dell'atto della Sezione Transizione Energetica della Regione Puglia prot. 12022 del 7/8/2023, già impugnato con il ricorso introduttivo e con il primo atto per motivi aggiunti.

In data 4.12.2023, perveniva per conoscenza agli atti di questa Sezione un sollecito della proponente nei confronti della Provincia di Foggia avente ad oggetto la citata richiesta di incontro per la rivalutazione della compatibilità paesaggistica del progetto d'impianto in parola.

Orbene, con nota prot. n. 80401 del 14.02.2024, la società istante *"trasmetteva in allegato il parere della Provincia di Foggia – Servizio Tutela del Territorio prot.n. 6281/2024 del 06/02/2024 con la quale la Commissione Paesaggistica, a seguito dell'audizione del 10.01.2024, ha effettuato una nuova valutazione del layout originario e, rivedendo la precedente determina n. 1020 del 04.07.2023, esprime parere favorevole per n. 11 aerogeneratori. Alla luce di ciò chiedeva un incontro a breve presso gli uffici regionali per poter concordare le modalità con le quali addivenire ad un provvedimento espresso circa il procedimento in oggetto"*. Con nota acquisita agli atti al numero 98809 del 23.02.2024, la società istante dichiarava la propria disponibilità a non proseguire il citato giudizio pendente innanzi al T.A.R. Puglia, Sede di Bari (R.G. n. 987/2023), con sua declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, e ad accettare le determinazioni espresse della Regione Puglia a condizione che:

- i. *"la Regione Puglia proceda al rilascio del provvedimento espresso e finale di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. n. 387/2003 entro la data della prossima udienza del 5/3/2024 e comunque al più presto, in conformità al layout già favorevolmente valutato con il recente parere della Provincia di Foggia – Servizio Tutela del Territorio prot. n. 6281/2024 del 06/02/2024, con il quale la Commissione Paesaggistica ha effettuato una nuova valutazione del layout originario e, rivedendo la precedente determina n. 1020 del 04.07.2023, ha espresso parere favorevole per n. 11 aerogeneratori;*
- ii. *la potenza complessiva originaria dell'impianto eolico di 58,8 MW risulti sostanzialmente invariata, in quanto ridistribuita sui n. 11 aerogeneratori residui assentiti, prevedendo l'installazione dello stesso modello di macchina VESTAS V 150, ma della potenza ognuna di 5,34 MW.*

Nella medesima nota, la società segnalava quanto segue: *"Nello specifico si precisa che saranno installati n. 11 aerogeneratori modello VESTAS V 150 da 6 MW detarati a 5,34 MW, e quindi fino alla concorrenza dei complessivi 58,8 MW, aventi le medesime caratteristiche geometriche degli aerogeneratori di progetto. Si ribadisce inoltre che tutte le caratteristiche geometriche degli aerogeneratori da 5,34 MW sono coerenti con quelle riportate nel Decreto Ministeriale prot. n. 196 del 17/05/2022, nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 10/03/2022, del parere della Provincia di Foggia Servizio Tutela del Territorio prot.n. 6281/2024 del 06/02/2024 nonché nel parere ENAC prot n. 0115883-P del 21.09.2022"*.

In definitiva, alla luce degli sviluppi procedimentali sin qui esposti, il progetto d'impianto proposto dalla New Green Energy con istanza di A.U. del 28.3.2019 (prot. 1603 del 2.4.2019), recante un layout composto da n. 14 aerogeneratori ognuno da 4,2 MW per una potenza complessiva di 58,8 MW, subiva una definitiva

rimodulazione con il recente parere prot. n. 6281/2024 del 06.02.2024 della Provincia di Foggia – Servizio Tutela del Territorio, a mezzo del quale la competente Commissione Paesaggistica, nell'operare una nuova valutazione del *layout* originario, rivedeva la precedente determina n. 1020 del 04.07.2023, esprimendo parere favorevole di compatibilità paesaggistica per complessivi n. 11 aerogeneratori.

La società, con nota acquisita agli atti al numero 0138662/2024 del 18.03.2024, comunicava di aver provveduto al caricamento sul portale Sistema Puglia dell'aggiornamento della documentazione progettuale alla luce delle modifiche apportate al progetto, con particolare riguardo alla nuova potenza nominale di ciascun aerogeneratore e al nuovo *layout* dell'impianto eolico.

Pertanto, anche a fronte delle succitate richieste avanzate dalla proponente New Green Energy, ovvero di autorizzare una potenza unitaria pari a **5,34 MW** degli aerogeneratori (rispetto alla potenza unitaria originariamente prevista pari a 4,2 MW) al fine di mantenere pressoché invariata la **potenza complessiva originaria di 58,8 MW** pur a fronte della intervenuta rimodulazione in difetto del *layout* progettuale a **11 aerogeneratori** ritenuti idonei ad esito dell'accertamento di compatibilità paesaggistica dalla Provincia di Foggia Servizio Tutela del Territorio con la nota n. 6281/2024 (in sintesi, installazione di "n. 11 aerogeneratori modello VESTAS V 150 da 6 MW, detarati a 5,34 MW, e quindi fino alla concorrenza dei complessivi 58,8 MW, ed aventi le medesime caratteristiche geometriche degli aerogeneratori di progetto"), questa Sezione con nota prot.n. 0141757 del 19.03.2024 comunicava la **riapertura della conferenza di servizi**, all'uopo ravvisando la necessità di acquisire un parere di competenza da parte degli enti interessati in ordine alle modifiche apportate al progetto rispetto a quello assentito in fase di conclusione favorevole del procedimento istruttorio, già comunicata con la nota prot.n. n.12022 del 7.08.2023.

Con la stessa nota, preso atto della volontà del proponente di mantenere invariata la potenza complessiva dell'impianto pari a 58,8 MWe, si invitava la Società a depositare **apposita dichiarazione asseverata, da parte del tecnico progettista e rappresentante legale, attestante la potenza definitiva uninominale e le caratteristiche geometriche (coerenti con quelle riportate nel parere n. 3363 del 24.04.2020 e nel citato Decreto MITE n.196/2022 del 17.05.2022, dell'aerogeneratore individuato VESTAS V 150)**, posto che queste ultime erano state oggetto della più volte richiamata valutazione ambientale positiva e erano altresì state oggetto di puntuale istruttoria da parte dell'ENAC, il quale rilasciava il *nulla osta* di competenza per l'apposizione della segnaletica volta a segnalare l'ostacolo al volo. Pertanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., veniva convocata per il giorno **8 aprile 2024** la riunione di **Conferenza di Servizi** per l'esame del progetto di cui trattasi, in modalità videoconferenza.

Con nota acquisita al prot.n.145230 del 21.03.2024 la proponente dichiarava che "*la potenza definitiva uninominale degli aerogeneratori sarà di 5,34 MW per una potenza complessiva pari a 58,8 MW e che le caratteristiche degli stessi e le caratteristiche geometriche sono le stesse del progetto originario e sono coerenti con quelle riportate nel parere n. 3363 del 24.04.2020 e nel citato Decreto MITE n.196/2022 del 17.05.2022, dell'aerogeneratore individuato VESTAS V 150)*, nonché nel parere Enac n.115883 del 21.09.2022".

In data 8 aprile 2024 sulla base delle risultanze del complesso dei pareri resi noti, tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni/Enti ed acquisite in Conferenza, come sopra riportate, si chiudevano i lavori della conferenza di servizi, senza evidenziare la necessità di una ulteriore convocazione, attesa l'assenza di rilievi ostativi.

Con nota prot. n. 0203433/2024 del 27.04.2024 questa Sezione trasmetteva copia del verbale della Conferenza dei Servizi svoltasi in data **8.04.2024** in modalità videoconferenza.

Con la stessa nota, sulla base delle risultanze del complesso dei pareri resi noti, tenuto conto di tutti i pareri favorevoli o favorevoli con prescrizioni, acquisiti agli atti di questo procedimento, questa Amministrazione comunicava con la **conclusione dell'attività istruttoria finalizzata al titolo ex art.12 del D Lgs 387/2003**, limitatamente agli aerogeneratori assentiti ad esito del modulo procedimentale (e, segnatamente, ritenuti idonei ad esito dell'accertamento di compatibilità paesaggistica provinciale) e alle condizioni e prescrizioni espresse da tutti gli enti intervenuti, e al contempo invitava la **New Green Energy S.r.l.** a trasmettere la documentazione propedeutica al rilascio del titolo autorizzativo.

Preso atto delle note e pareri acquisiti ed espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati in stralcio:

- **Deliberazione del Consiglio dei Ministri n.196 del 17.05.2022**

“Oggetto: Procedimento di valutazione di impatto ambientale VIA-VAS relativo al progetto di realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato “San Paolo” costituito da 10 aerogeneratori localizzato nel comune di San Paolo Civitate (FG), incluse le relative opere di connessione elettrica e relative infrastrutture; progetto presentato dalla Renvico Italy s.r.l.

Deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 3 agosto 1988, n.400.

Con riferimento al procedimento di cui all’oggetto, si trasmette, per il seguito di competenza, copia della deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2022.

[...] DELIBERA

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di impianto eolico localizzato nei Comuni di Cerignola (FG) e Orta Nuova (FG) nelle località “Salice – La Paduletta” - composto da 14 aerogeneratori della potenza di 4,2 MW e potenza complessiva pari a 58,8 MW, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di cui all’art. 2.

Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 3363 del 24 aprile 2020. Il proponente presenta l’istanza per l’avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati in tale parere.

1. Il Ministero della transizione ecologica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, verifica l’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all’articolo 2.

2. Il Ministero della transizione ecologica effettua l’attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati nel parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS.

3. I soggetti e gli uffici di cui al comma 2 concludono l’attività di verifica entro il termine di cui all’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comunicandone tempestivamente gli esiti all’autorità competente.

4. Qualora i soggetti ed uffici di cui al comma 2 non completino le attività di verifica nei termini indicati, le stesse sono svolte dall’autorità competente.

5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all’articolo 2 si provvede con oneri a carico del Proponente ove le attività richieste ai soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ed agli enti coinvolti non rientrino già tra i loro compiti istituzionali.

1. Il presente decreto è comunicato alla New Green Energy S.r.l., al Ministero della cultura, alla Regione Puglia, alla Provincia di Foggia, al Comune di Cerignola, al Comune di Orta Nova e all’ARPA Puglia.

2. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS e della deliberazione del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2022, sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data della sua pubblicazione sul sito internet del Ministero della transizione ecologica di cui all’art. 4, comma2.

Il testo integrale del provvedimento, corredato dal parere positivo con prescrizioni della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, 3363 del 24 aprile 2020, è disponibile sul portale delle Valutazioni Ambientali VIA/VAS del Ministero della Transizione Ecologica all’indirizzo:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/7041>

- **Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale – Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali – Servizio Territoriale di Foggia – Vincolo Idrogeologico, nota prot. n. 55200 del 11/08/2022.**

“SI COMUNICA CHE

- *le aree interessate dai lavori di cui all'oggetto, NON SONO SOGGETTI a Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923 e R.R. 9/2015 pertanto quest'Ufficio non deve adottare alcun provvedimento in merito e procederà all'archiviazione della pratica;*
- *in merito ai punti 1) 2) e 3) dei considerato che, trovano applicazione gli artt. 17 comma 3 e 23 comma 3 del RR 9/2015, opere non soggetti a parere o a comunicazione.*

Si precisa altresì che:

- a. *Siano rispettati i contenuti e le prescrizioni di cui allo studio geotecnico e idro- geomorfologico;*
 - b. *Venga realizzato idoneo sistema di deflusso delle acque meteoriche favorendo il drenaggio diretto e/o impedendo fenomeni di accumulo e ristagno nei terreni interessati o in quelli limitrofi;*
 - c. *Ai sensi dell'art. 6 del R.R. 9/2015, durante la fase di cantiere non devono essere create condizioni di rischio per smottamenti, instabilità di versante o altri movimenti gravitativi. Gli scavi devono procedere per stadi di avanzamento tali da consentire la idonea ricolmatura degli stessi o il consolidamento dei fronti con opere provvisorie o definitive di contenimento. I riporti di terreno devono essere eseguiti a strati, assicurando la naturale permeabilità del sito e il graduale compattamento dei materiali terrosi;*
 - d. *L'eventuale deposito temporaneo dei materiali di scavo, deve essere gestito come previsto dal R.R. 9/2015, art. 7 – Materiali di risulta, c. 3. In particolare, durante le fasi di cantiere, il deposito temporaneo di terre e rocce sarà effettuato in modo da evitare fenomeni di ristagno delle acque. Il deposito non deve essere collocato all'interno di impluvi o fossi e comunque a congrua distanza da corsi d'acqua permanenti. I depositi non devono essere posti in prossimità di fronti di scavo, in modo da evitare sovraccarichi sui fronti stessi;*
 - e. *Sia rispettato l'art. 7 del R.R. 9/2015 in merito ai "materiali di risulta";*
 - f. *Che la gestione delle terre e rocce da scavo provenienti dalle attività connesse alla realizzazione di lavori e opere, che comportano la movimentazione di terreno dovrà avvenire conformemente ai dettami dell'art.184 bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e al "DPR 120 del 2017 – Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 164;*
 - g. *Sia rispettato il principio dell'invarianza idraulica e idrologica sull'area di intervento mediante idonee soluzioni tecniche;*
 - h. *L'eventuale taglio di vegetazione arbustiva e di piante non di interesse forestale presenti nell'area d'intervento, dovrà essere effettuato esclusivamente per le effettive esigenze operative di cantiere previo invio di pec all'indirizzo tagli.stfoggia@pec.rupar.puglia.it;*
 - a. *L'eventuale taglio della vegetazione arbustiva e/o arborea di interesse forestale ove presenti, anche singole, dovrà essere autorizzato preventivamente dal Servizio Foreste Territoriale di Foggia nel rispetto del R.R. 13.10.2017, n. 19 "Tagli boschivi" previo invio di pec all'indirizzo tagli.stfoggia@pec.rupar.puglia.it;*
 - j. *L'eventuale estirpazione di piante d'olivo dovrà essere autorizzata dal Servizio Agricoltura STA Foggia nel rispetto della Legge 144 del 14/02/1951 previo istanza a mezzo pec all'indirizzo upa.foggia@pec.rupar.puglia.it;*
 - k. *La eventuale estirpazione di ceppaie di piante di interesse forestale in aree boscate dovrà essere autorizzata da questo servizio a seguito di presentazione di idonea istanza prima dell'inizio dei lavori;*
 - j. *L'eventuale estirpazione di piante d'olivo dovrà essere autorizzata dal Servizio Agricoltura STA Foggia nel rispetto della Legge 144 del 14/02/1951 previo istanza a mezzo pec all'indirizzo upa.foggia@pec.rupar.puglia.it;*
 - k. *La eventuale estirpazione di ceppaie di piante di interesse forestale in aree boscate dovrà essere autorizzata da questo servizio a seguito di presentazione di idonea istanza prima dell'inizio dei lavori;*
 - ax. *Sono fatti salvi gli aspetti urbanistico-edilizi di esclusiva competenza del Comune".*
- **Regione Puglia - Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione – Sezione Demanio e Patrimonio, nota prot. n. 3175 del 17/02/2021.**

“al fine di agevolare i proponenti nell’individuazione dei beni di proprietà regionale, si comunica che all’indirizzo <http://www.sit.puglia.it/> è possibile consultare il Catalogo Patrimoniale Regionale.

[...] anche nel caso in cui il progetto interferisca con proprietà regionali, questa sezione non è tenuta a rilasciare in tale procedimento alcun parere”.

- **RFI, nota prot.n.617 del 12.09.2022**

“In riscontro alla nota in riferimento di pari oggetto di Codesto Ente, trasmessa a mezzo PEC, nostro prot. RFI-NEMI.DOIT.BA.ING\PEC\A\2022\0000152 del 19/08/2022, questa Direzione, esaminati gli elaborati progettuali, comunica parere di massima favorevole con le prescrizioni di seguito riportate.

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto eolico costituito da 14 aerogeneratori, ciascuno di potenza pari a 4,2 MW, per una potenza complessiva di 58,80 MW, da realizzarsi nella Provincia di Foggia, nei territori comunali di Orta Nova e Cerignola.

Le opere di connessione interrato interferiscono, mediante attraversamento, con la linea ferroviaria Bologna-Lecce in corrispondenza della progressiva chilometrica km 553.

Dall’elaborato di progetto “EOL-SIA 18”, risulta che il raggio della gittata massima in caso di rottura della pala e/o di un frammento di pala ha un valore massimo di 315 m. Il raggio di gittata dell’aerogeneratore n. 14, interferisce con la linea ferroviaria Bologna-Lecce.

per quanto concerne le opere di connessione interrato interferenti con la ferrovia al km 553 (Linea BO-LE), non sussistono particolari condizioni ostative.

Per quanto concerne l’interferenza del raggio di gittata dell’aerogeneratore n.14 con la linea ferroviaria, la distanza della base della torre dalla linea ferroviaria, misurata ortogonalmente a quest’ultima, dovrà essere superiore al valore di gittata massima di 315 m. Pertanto, il proponente dovrà revisionare la soluzione progettuale e produrre una soluzione alternativa per escludere qualunque interferenza con la linea ferroviaria di RFI S.p.A.

La Società in data 18.03.2024 comunicava di aver caricato sul portale regionale Sistema Puglia gli elaborati aggiornati alla luce di quanto richiesto da RFI con la suddetta nota.

- **DIPARTIMENTO Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture SEZIONE Demanio e Patrimonio SERVIZIO Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, nota prot.n.11952 del 6.09.2022**

Per quanto premesso, questo Servizio esprime, per quanto di propria competenza, PARERE FAVOREVOLE agli attraversamenti e l’occupazione di aree tratturali con le opere in progetto, subordinato all’impegno alla presentazione di istanza per l’ottenimento in concessione di aree tratturali e alle seguenti condizioni:

- *gli allargamenti stradali temporanei siano rimossi alla fine del cantiere di costruzione ripristinando lo stato dei luoghi e sia mantenuta esclusivamente l’area stradale strettamente necessaria ai mezzi di servizio di ampiezza non superiore a 4m;*
- *la realizzazione della viabilità in attraversamento alle aree tratturali avvenga mediante costruzione di strade che non comportino rilevanti movimenti di terra o compromissione del paesaggio, ai sensi del c. 2 punto a.8 dell’ art. 81 delle NTA del PPTR;*
- *i cavidotti interrati posati longitudinalmente lungo i tracciati tratturali debbano essere posati esclusivamente su viabilità esistente;*
- *venga acquisito il parere favorevole della competente Soprintendenza e il parere paesaggistico o l’attestazione di compatibilità paesaggistica.*

- **Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza, Dipartimento Energia, Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza, Divisione VIII - Sezione UNMIG**

“richiama le semplificazioni previste dalla Direttiva direttoriale 11 giugno 2012 in materia di procedure per il rilascio del nulla osta ai sensi dell’art. 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, che pongono in capo

al s/oggetto proponente la verifica preliminare di interferenza con le /del attività minerarie”.

La Società durante la seduta della cds del 7.09.2022 dichiarava che *“E’ stata inviata in data 22/10/2019 la dichiarazione di non interferenza con le attività minenarie”*

- **ENAC, prot.n. 115883 del 21.09.2022**

Si fa riferimento all’istanza di codesta Società, assunta con protocollo ENAC-PROT-15/10/2019-0118227-A con cui è stato chiesto il parere di competenza relativamente all’installazione del parco eolico in oggetto

In proposito si comunica che:

l’ENAV con foglio ENAV\U\0178025\04-12-2019\OPS/OC/ADC/AD/OSAC (ENAC-PROT-04/12/2019-0138519-A) ha comunicato che la realizzazione dell’impianto in oggetto non comporta implicazioni per quanto riguarda gli Annessi ICAO 4, 14 e DOC 8697 e i sistemi/apparati (EUR DOC015 ICAOsistemi NAV/COM RADAR di Enav) di propria competenza mentre le procedure di volo sono di competenza dell’Aeronautica Militare; in relazione ai dati tecnici (ubicazione ed altezza) indicati nella richiesta, il parco ricade al di fuori delle superfici di limitazione ostacoli del Regolamento ENAC per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti (di seguito RCEA) ma, superando di oltre 100 metri la quota del terreno, costituisce comunque ostacolo alla navigazione aerea, ai sensi del Cap.4 § 11.1.3 del citato Regolamento ENAC, ed è pertanto soggetto a segnalazione diurna e notturna.

Gli ostacoli dovranno essere segnalati nel rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) 139/2014 e specificatamente dall’annesso alla ED Decision 2017/021/R Issue 6 – CS ADR DSN. Q.851 Marking and lighting of wind rimangono al di sotto di m. 150,00 AGL, dovrà essere apposta anche la segnaletica notturna, mediante l’installazione, alla sommità, di luce ostacolo rossa lampeggiante a media intensità tipo B visibile a 360°.

Qualora detti mezzi raggiungano l’altezza di m 150,00 o più dal suolo, agli stessi dovranno essere apposte anche luci alla quota intermedia a bassa intensità di tipo E, rosse lampeggianti.

Si rilascia, per gli aspetti aeronautici di competenza, il nulla osta alla realizzazione dell’impianto eolico corredato con le predette prescrizioni. Si fa infine presente che per la costruzione dell’impianto eolico in questione deve essere acquisito da parte di codesta Società il nulla osta dell’Aeronautica Militare. In applicazione del Regolamento per le Tariffe ENAC art. 50 c.1 lett. e, l’emissione del presente parere comporta il pagamento del pertinente diritto di prestazione.

- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture, Sezione Opere pubbliche e infrastrutture, Servizio Gestione Opere pubbliche, Ufficio per le espropriazioni, nota prot. n. 0016857 del 12/10/2022;**

“per quanto di competenza, relativamente al procedimento espropriativo, in ordine all’approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell’opera a condizione che non vi sia interferenza tra l’impianto oggetto del seguente procedimento e gli impianti autorizzati con A.D. n. 183 del 05.10.2021 alla società Clean Energy Re Uno s.r.l. e A.D. n.27 del 22.02.2018 alla società CW1 s.r.l..”

La New Green Energy srl, in riscontro alla nota sopra citata, comunicava, con nota acquisita al prot.n.1107 del 24.10.2022 che *“a seguito di dovute verifiche, il ns impianto non interferisce in alcun modo con quelli suddetti in quanto, all’interno delle particelle nn. 329 e 323 del foglio n. 93 del comune di Cerignola (FG), il cavidotto interrato di ns progettazione sarà posato in maniera parallela ai cavidotti dei progetti già autorizzati, trasmettendo inoltre il Piano particellare di esproprio, con elenco descrittivo e grafici planimetrici di dettagli, aggiornato con l’aggiunta della particella n. 324 del foglio 93 e n. 180 del foglio 91 del comune di Cerignola (FG)”.*

- **Terna spa, nota prot. n.P20220092873-21/10/2022**

- *Ci riferiamo alla Vs. comunicazione (ns. prot. TERNA/ 20220088329 del 10/10/2022) di pari oggetto della presente, per rappresentarVi quanto di seguito indicato.*

Premesso che:

- in data 29.11.2018 la Società New Green Energy S.r.l. ha richiesto a Terna la modifica della connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) di un impianto di generazione da fonte rinnovabile (eolico) per una potenza pari a 60 MW nel Comuni di Orta Nova (FG);
 - in data 09.01.2019 con lettera prot. TERNA/P20190001677 Terna ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale che prevede il collegamento in antenna a 150 kV su una futura Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione della RTN a 380/150 kV da inserire in entra-esce alla linea RTN a 380 kV "Foggia-Palo del Colle"; in data 23.01.2019 la Società New Green Energy S.r.l. ha accettato la STMG suddetta;
 - in data 23.07.2019 con lettera prot. TERNA/A20190052589 la Società New Green Energy S.r.l. ha trasmesso a Terna la documentazione progettuale relativa alle opere RTN la connessione;
 - In data 02.08.2019 TERNA con lettera prot. TERNA/P20190055516 Terna ha comunicato il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete.
- **Marina Militare Comando Interregionale Marittimo Sud – Ufficio Infrastrutture e Demanio - Sezione Demanio, prot. n. 0038099 - 02-11-2022**

"[...] si comunica che questo Comando Interregionale Marittimo Sud – per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare – conferma le proprie favorevoli determinazioni già partecipate con il foglio in riferimento c).

- **Comando Militare Esercito Puglia, "Unitum in Servitio Apuliae", prot. n. 0030340 17-11-2022**

"**ESPRIME**, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il **PARERE FAVOREVOLE** per l'esecuzione dell'opera.

Al riguardo, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 177/2012, **questo Comando ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati.**

Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx".

- **Aeronautica Militare, A.M./3^a Regione Aerea UFFICIO TERRITORIO E PATRIMONIO nota prot.n.0054086 21-11-2022**

In esito a quanto comunicato da codesta Amministrazione territoriale con il foglio in riferimento 'a', relativo al procedimento autorizzativo in epigrafe, verificato che l'intervento proposto non interferisce con le installazioni di questa Forza Armata né con i vincoli imposti a tutela delle stesse, si esprime il parere favorevole dello scrivente Comando territoriale dell'A.M. alla sua realizzazione, ai sensi dell'art. 710 del R.D. 327/42 e dell'art. 334, c. 1, del D. Lgs. 66/2010.

Nondimeno, tenuto conto che la citata opera determinerà la costituzione di nuovi ostacoli alla navigazione aerea, si prescrive il rispetto delle indicazioni della circolare in 'b' dello Stato Maggiore della Difesa, concernente la segnaletica e la rappresentazione cartografica degli ostacoli, comunicandone le caratteristiche al C.I.G.A. dell'A.M., almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori, all'indirizzo di posta elettronica certificata aerogeo@postacert.difesa.it.

- **Ministero delle Imprese e del Made in Italy D.G.S.C.E.R.P. – Divisione VIII, nota prot. 181780 - del 09/12/2022**

“RILASCIA

per quanto di competenza, il NULLA OSTA DEFINITIVO alla COSTRUZIONE dell'intero elettrodotto in oggetto. Si rammentano i successivi adempimenti inerenti la fase di attivazione degli impianti. Si fa presente che, nel caso di costruzione di una nuova cabina/stazione/centrale elettrica di A.T. valgono le prescrizioni di cui alla nota Ministeriale n. LCI/U2/2/71571/SI del 13/3/73.

Il presente nulla osta viene concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione sottoscritto dal richiedente in data 06/12/2022 registrato a Napoli 2 al nr. 1247 serie 3 senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal R.D. n° 1775/1933 e dal D.L.vo 1.8.2003 n° 259”.

La Società proponente, in riferimento all'autorizzazione generale di cui all'art. 99, comma 1 D.Lgs. 259/2003, dichiarava in sede di conferenza di servizi del 21.11.2022 *“di aver trasmesso apposita “Dichiarazione per l'installazione o l'esercizio di reti di comunicazioni elettroniche su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici” al MiSE - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione e Postali - Divisione I in data 02/09/2022 (prot. MiSE n.118248 del 05/09/2022), avendo pertanto la Società adempiuto a tutto ciò di sua www.regione.puglia.it*

competenza ed essendo, inoltre, trascorsi i termini previsti dalla vigente normativa senza che l'autorità competente abbia fornito alcun riscontro in merito, l'autorizzazione generale di cui l'art. 99, comma 1 D.Lgs. 259/2003 per l'installazione ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato è da intendersi ad oggi acquisita”.

- **Anas spa, nota prot.n.21801 del 1.12.2022**

“Omissis...in conclusione pur non ravvisando in linea generale motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto proposto, la scrivente si riserva di trasmettere il parere, che al momento vorrete ritenere non favorevole con le proprie eventuali prescrizioni per la tutela della sede autostradale d a garanzia di sicurezza della circolazione veicolare, a seguito del ricevimento del materiale progettuale sopra elencato”.

La società dichiarava in sede di conferenza di servizi del 19.12.2022 di aver integrato quanto richiesto in data 13.12.2022.

- **Provincia di Foggia, Settore Viabilità, nota prot.n. 0061291/2022 del 16.12.2022**

Per quanto di competenza del Settore Viabilità, si esprime parere favorevole, a condizione che la posa dei sottoservizi sia traslata all'esterno della carreggiata. Si resta in attesa di ricevere gli elaborati di progetto in cui si recepisce la suddetta prescrizione vincolante.

- **Snam SpA, nota prot.n.196 del 7.12.2022**

“Con riferimento alla Vostra nota Prot. N. r_puglia/AOO_159/PROT/29/11/2022/0013063 del 29/11/2022, Vi comunichiamo che, sulla base della documentazione progettuale da Voi inoltrata, è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi NON interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società.

Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio.

Si evidenzia, infine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società e che, in difetto, Vi riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cose”.

- **Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta - Andria - Trani e Foggia, prot. n. 14043 del 21.12.2022**

“questa Soprintendenza ABAP BAT-FG esprime il seguente parere.

Richiamandosi alle criticità di ordine archeologiche già evidenziate nel parere di competenza di questo Ufficio rilasciato con nota prot.138 del 09/01/20 nell’ambito della Procedura di VIA, si prescrive ai sensi della vigente normativa sull’archeologia preventiva che:

1. *Vengano condotti saggi di scavo archeologici preliminari alla realizzazione delle opere, da parte di società qualificata in possesso di certificazione SOA cat. OS25, ai fini di acquisire un primo e parziale quadro conoscitivo delle interferenze con beni archeologici già evidenziate nel corso dell’istruttoria di progetto, e di definire di conseguenza le più idonee modalità di tutela, in particolare nei casi di eventuali evidenze di particolare rilievo con beni la cui conservazione non può che essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l’integrale mantenimento in situ. I saggi di scavo dovranno essere condotti nelle seguenti aree:*

a) *nei punti di interferenza diretta del cavidotto di interconnessione dell’aerogeneratore 3 con tre anomalie da foto interpretazione (OR04-05-06) presumibilmente riferibili a fossati preistorici di età neolitica;*

b) *nei punti di interferenza diretta del cavidotto di interconnessione dell’aerogeneratore 4 con una anomalia da foto interpretazione (OR08) riferibile ad un tracciato viario antico;*

c) *nei punti di interferenza diretta del cavidotto di interconnessione dell’aerogeneratore 5 con sei anomalie da foto interpretazione (OR10-15) riferibili a tracciati viari antichi;*

d) *nei punti di interferenza diretta del cavidotto di connessione con quattro interferenze con tracce di viabilità antica note in letteratura da foto interpretazione e riferibili a percorsi viari antichi di età romana;*

e) *nei punti di interferenza diretta del cavidotto di connessione con la UT4 riferibile ad una grande villa rustica di età imperiale e tardo antica;*

f) *nei punti di interferenza diretta dell’area di realizzazione della stazione di consegna con le anomalie da foto interpretazione C44, riferibile ad un villaggio neolitico, e C45, riferibile ad un tratto di viabilità antica.*

2. *Venga attivata la sorveglianza archeologica continuativa per tutte le attività di scavo previste per la realizzazione dei plinti di fondazione, delle piazzole e dei cavidotti. Qualora durante tutti i lavori di realizzazione di tutte le opere in progetto dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del D.Lgs. 42/04, la Società responsabile dell’esecuzione è tenuta a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza. Le prescritte attività di assistenza archeologica ai lavori dovranno prevedere il controllo e la documentazione di tutte le fasi di scavo e movimentazione terra che verranno effettuate. Nell’ambito delle attività di assistenza e scavo archeologico, l’elaborazione della documentazione scientifica dovrà essere curata da soggetti con idonei titoli formativi e professionali ai sensi del DM 244/2019. La Scrivente si riserva di valutare curricula e titoli formativi dei soggetti incaricati, di cui dovrà essere data preventiva comunicazione alla Scrivente”.*

- **Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, nota prot.n.595 del 10.01.2023;**

la scrivente Autorità di Bacino Distrettuale ritiene di confermare, per il progetto di parco eolico di cui alla procedura in oggetto, le valutazioni già formalizzate nel proprio parere prot. n. 5390 del 2.05.2019 nel quale si riportava:

In considerazione di tutto quanto sopra esposto e allo stato attuale degli atti complessivamente acquisiti e valutati, questa Autorità di Bacino Distrettuale esprime parere di compatibilità della progettazione preliminare delle opere di cui alla procedura in oggetto con le N.T.A. del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.) vigente alla data di formulazione del presente atto, a condizione che, nella successiva progettazione esecutiva delle stesse opere, siano integrate le seguenti prescrizioni:

in corrispondenza di n. 1 ulteriore punto di intersezione tra il cavidotto interrato interno al Parco Eolico di progetto e un corso d’acqua individuato con il simbolo di “linea azzurra” sulla cartografia ufficiale dell’Istituto Geografico Militare ([GM] in scala 1:25.000 (ubicato 850 metri a sud dell’aerogeneratore n. 5), non oggetto di una specifica analisi all’interno della Relazione Idraulica sia prevista la risoluzione dell’ interferenza mediante

l'utilizzo della tecnica TOC, in analogia a quanto già previsto per le n. 2 intersezioni del Canale "Castello Superiore" e del "Fosso Marana Castello", individuando nel dettaglio le modalità esecutive sulla base di analoghe analisi idrologico idrauliche rispetto a quelle condotte per le due citate interferenze; tutti gli attraversamenti dei corsi d'acqua individuati dal P.A.I. sulla Carta topografica I.G.M. 1 :25 .000, da parte dei cavidotti mediante tecnica TOC, siano realizzati senza compromettere la stabilità delle opere sovrastanti e in modo da non ostacolare eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio; inoltre i punti di inizio/fine perforazione siano, per quanto possibile, esterni alle aree allagabili individuate nella Relazione Idraulica precedentemente richiamata e la posa dei cavidotti venga effettuata con modalità tali che gli stessi non risentano degli effetti erosivi di piene conseguenti a eventi meteorici con tempo di ritorno duecentennale; al termine dei lavori si ripristini l'iniziale altimetria dei luoghi; Ad ogni modo, fermo restando il parere di compatibilità rispetto al P.A.I. innanzi espresso, subordinato alle condizioni innanzi indicate, ai fini di una corretta realizzazione ed esercizio di tutte le opere previste nel progetto, questa Autorità di Bacino Distrettuale ritiene opportuno anche l'inserimento delle seguenti prescrizioni di carattere generale nell'eventuale atto autorizzativo finale delle opere stesse.

1) si garantisca la sicurezza, evitando sia l'accumulo di materiale, sia qualsiasi altra forma di ostacolo al regolare deflusso delle acque;

2) gli scavi siano tempestivamente richiusi e ripristinati a regola d'arte, evitando l'infiltrazione di acqua all'interno degli scavi sia durante i lavori e sia in fase di esercizio;

3) il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente in materia. Resta inteso che, sia in fase di cantiere e sia in fase di esercizio del Parco Eolico di progetto e delle opere connesse, questa Autorità di Bacino Distrettuale si ritiene sollevata da qualsivoglia responsabilità connessa a danneggiamenti e/o disservizi che dovessero occorrere, anche accidentalmente, a seguito di potenziali fenomeni di dissesto nell'area di intervento;

La presente valutazione è rilasciata, per quanto di competenza, quale atto endoprocedimentale; sono fatti salvi i diritti dei terzi, le determinazioni delle altre autorità competenti per quanto attiene la valutazione complessiva, compresa quella relativa alla applicazione del Regolamento Regionale 30 dicembre 2010, n. 24, con riferimento agli interventi in progetto".

- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture Sezione Risorse Idriche, nota prot.n. 10.03.2023_0002879;**

"Pertanto, vista la tipologia di opere previste in progetto, questa Sezione ritiene, limitatamente alla compatibilità con il PTA, che nulla osti alla realizzazione delle opere in progetto, avendo cura, durante la loro esecuzione, di garantire la protezione della falda acquifera. A tal fine appare opportuno richiamare le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- nelle aree di cantiere deputate all'assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali;

- nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n.26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016".

- **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio Ispettivo Territoriale di ROMA, nota prot.n.3364 del 9.02.2023;**

preso atto di quanto potuto accertare dalla documentazione trasmessa e tenuto conto degli accertamenti e delle analisi documentali eseguiti dalla società Concessionaria ASPI, quest'Ufficio manifesta il proprio parere di massima favorevole alle opere in parola.

La validità del presente nulla osta, tuttavia, è strettamente legata al recepimento delle seguenti prescrizioni:

- Il progetto, nelle successive fasi progettuali, deve essere corredato di specifici elaborati che forniscano

in maniera esaustiva le modalità tecniche che si intendono adottare nell'attraversamento dell'infrastruttura autostradale (planimetrie, profili, sezioni e particolari in scala adeguata);

- *Deve essere garantito il puntuale rispetto di tutta la legislazione vigente in materia di infrastrutture autostradali e relative zone vincolate;*
- *L'interferenza che si viene a determinare con il patrimonio dell'infrastruttura autostradale, in conformità alle disposizioni legislative in materia (artt. 25, 26 e 27 del D.L.vo n. 285 del 30/04/1992), deve necessariamente essere regolamentata attraverso specifico atto convenzionale finalizzato a definire tutti i rapporti che vengono a determinarsi tra le parti in relazione a detto attraversamento autostradale;*
- *Il citato Atto convenzionale, corredato del progetto di attraversamento, dovrà essere redatto congiuntamente alla Società Concessionaria ASPI e dovrà essere sottoposto per il tramite di quest'ultima, all'approvazione di questo Ministero Concedente;*
- *Relativamente alla profondità di posa di detto cavidotto, così come indicato dalla società Concessionaria, la distanza dall'estradosso del citato cavidotto al limite inferiore del fosso di guardia dell'A14, non dovrà risultare inferiore a 1,50 m;*
- *La distanza dei pozzetti di ispezione posti a monte e a valle dell'attraversamento, misurata perpendicolarmente alla proprietà autostradale, non dovrà risultare inferiore a 15 m dal confine di proprietà dell'infrastruttura, così come prescritto da ASPI;*
- *In considerazione che l'attraversamento proposto è in prossimità di un cavalcavia autostradale di scavalco della SP 72, si ritiene opportuno precisare che le lavorazioni di posa di detto cavidotto, non devono in nessun caso interferire con le strutture portanti dell'opera d'arte e la sua fondazione;*
- *In merito alla circostanza che il progetto contempla anche la posa in attraversamento dell'autostrada di tubi in PED con cavi in fibra ottica, corre l'obbligo allo scrivente Ufficio rappresentare, così come già evidenziato nel parere di ASPI, che il presente parere favorevole ha validità esclusivamente per la posa di cavi a F.O. tesi al telecontrollo della linea. Eventuali cavi di F.O. non finalizzati alla funzionalità del sottoservizio in argomento, ma adibiti a fini commerciali per telecomunicazioni, non devono ritenersi contemplati nel presente nulla osta. Infatti, come noto, la realizzazione di attraversamenti dell'infrastruttura autostradale con cavi a fibre ottiche per telecomunicazioni, rientra nell'ambito di applicazione del "Codice delle comunicazioni elettroniche" approvato con D.Lgs. n. 259 del 01/08/2003, che all'art. 94 regola l'occupazione della proprietà autostradale.*
- *Infine, nel rafforzare quanto già rappresentato dalla società Concessionaria, l'uso/attraversamento della proprietà autostradale, resta comunque condizionato alla circostanza che i lavori non comportino in nessun caso interruzione e/o rallentamento del traffico autostradale, oltreché all'impegno della Ditta proponente a rimuovere qualsiasi opera, realizzata nella fascia di rispetto, in caso di esigenze autostradali a giudizio e richiesta della società Concessionaria ASPI o di questo Ministero Concedente".*

• **Autostrade per l'Italia spa, nota prot.n.2147 del 7.02.2023**

la Scrivente ritiene di poter esprimere un parere di massima favorevole alla realizzazione delle opere in oggetto, subordinatamente all'aggiornamento dell'elaborato EOL- OEL-16 REV 01 con le seguenti indicazioni: riportare la fascia di rispetto autostradale correttamente computata, a partire dal limite di proprietà catastale Aspi;

riportare la distanza tra il cavidotto ed il limite inferiore del fosso di guardia de11'A14, che comunque non dovrà risultare inferiore a 1,50 m;

rappresentare la distanza, misurata perpendicolarmente alla proprietà autostradale, dei pozzetti di ispezione posti a monte e a valle de11'attraversamento, che comunque dovrà risultare non inferiore a 15 m dal confine di proprietà catastale Aspi.

Si ribadisce, che in attuazione degli artt. 25, 26, 27, 28 dello stesso D.lgs. n. 285/92, gli attraversamenti sono soggetti a stipula di apposito atto convenzionale a titolo oneroso, corredato degli elaborati di dettaglio esecutivo, al fine di regolare gli aspetti realizzativi, patrimoniali, gestionali e manutentivi de11'intersezione, la cui efficacia è subordinata all'approvazione del concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, qui

presente in indirizzo per copia conoscenza.

Infine, si prende atto che il progetto in parola contempla, per tutta la lunghezza del cavidotto in attraversamento, anche la posa di tubi in PEAD con cavi in fibra ottica per il controllo della rete elettrica e dell'impianto eolico mediante trasmissione dati via modem o satellitare. A tal riguardo, per dette opere, si ritiene utile precisare che il parere della Scrivente, è finalizzato esclusivamente alla posa cavi adibiti al telecontrollo della linea. Eventuali futuri cavi di telecomunicazione non finalizzati alla funzionalità del sottoservizio in argomento, ma adibiti a fini commerciale per telecomunicazioni, non rientrano in questo procedimento.

Pertanto, le valutazioni di Aspi, si devono ritenere estranee da una eventuale autorizzazione per la posa di fibre ottiche finalizzate a telecomunicazioni, le quali rientrano nell'ambito di applicazione del "Codice delle comunicazioni elettroniche" approvato con D.Lgs. nr. 259 del 01/08/2003.

In conclusione, si ricorda che l'uso/attraversamento della proprietà autostradale, resta comunque condizionato alla prescrizione che i lavori non comportino in nessun caso interruzione e/o rallentamento al traffico autostradale, oltre all'impegno della proponente Ditta a rimuovere qualsiasi opera, realizzata nella fascia di rispetto, in caso di esigenze autostradali a giudizio e a richiesta della scrivente Aspi o del concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Territoriale di Roma - alla cui approvazione la efficacia del suddetto atto è subordinata ed a seguito della quale potranno essere avviati i lavori.

- **Provincia di Foggia, Settore Assetto del Territorio e Ambiente Servizio Tutela del Territorio, nota prot.n.34894 del 5.07.2023_ DD.n.1020 del 4.07.2023**

Determina di DI RILASCIARE per le motivazioni richiamate nelle premesse, che si intendono integralmente riportate, ai sensi dell'art. 91 delle N.T.A. del PPTR, l'accertamento di compatibilità paesaggistica alla Ditta New Green Energy S.r.l. per l'intervento descritto DI DARE ATTO che l'intervento in oggetto è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni e/o prescrizioni di cui al parere della Commissione Paesaggio;

- Sono autorizzati, in ordine agli aspetti paesaggistici, gli aerogeneratori 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11 e 12;
- Il cavidotto di connessione (MT e AT) tra gli aerogeneratori, così come proposti, possono ritenersi coerenti con gli indirizzi e le direttive delle NTA del PPTR, non comportando pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi relativamente ai Beni Paesaggistici quali " Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (150m)" ai sensi dell' art. 91 comma 12 delle NTA del PPTR e dell'art. 2 Allegato "A" lettera A15 del DPR n. 31 del 13/02/2017 (Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) N. 01556/2023 REG.PROV.COLL. N. 00695/2023 REG. RIC. del 26/06/2023);
- Non sono autorizzati, in ordine agli aspetti paesaggistici, gli aerogeneratori 1, 4, 6, 7, 13 e 14, in quanto posti al di fuori delle linee preferenziali individuate con una disposizione di tipo a cluster che associata ad un contesto paesaggistico già ampiamente compromesso determinerebbero un impatto notevole;
- installazione di un sistema radar di blocco dell'intero impianto in caso di avvicinamento e transito di avifauna e/o chiroterri;
- nella realizzazione degli aerogeneratori dovranno essere adottati accorgimenti cromatici, privilegiando l'uso di vernici anti riflesso, che permettano una migliore integrazione con lo sfondo del cielo (tenendo conto dei limiti dettati da norme aeronautiche e delle esigenze di mitigazione degli impatti su avifauna e chiroterri) e che, adottando una colorazione che vira al verde verso la base della macchina eolica, garantiscano continuità con la linea di orizzonte;
- le fondazioni dei generatori dovranno essere realizzate sotto la superficie del terreno così che le torri appaiano appoggiate direttamente al suolo permettendo un uso del suolo coerente con il contesto agricolo;
- dovranno essere installate macchine con eliche a bassa velocità di rotazione (minore impatto visivo, sonoro, ecologico e psicologico);
- le opere di connessione dovranno essere interrato nel sedime della viabilità esistente e tutti gli attraversamenti di Beni o UCP (p. es. Tratturi), dovranno essere interrati senza interessare i Beni o UCP attraversati né danneggiare la vegetazione naturale ivi presente;
- Dovrà essere ridotta al minimo e per le sole finalità dell'intervento la rimozione della vegetazione arborea

od arbustiva;

- Non è ammissibile l'apertura di nuove strade; la viabilità di cantiere dovrà essere realizzata rispettando gli equilibri idrogeomorfologici evitando l'utilizzo di sostanze bituminose e/o impermeabilizzanti;

- In armonia con la decisione della Corte Costituzionale n. 383/2005 nonché con quanto stabilito dalla legge regionale 7 novembre 2022, n. 28, sarà necessario prevedere "misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici". Per quanto sopra evidenziato dovranno essere messe in campo, di concerto con gli Enti gestori e/o gli Enti delegati alla tutela del Bene Pubblico nonché in armonia con le pianificazioni di settore già previste, misure compensative per: La riqualificazione dei tratturi: prevedendo negli spazi aperti coincidenti con l'area di pertinenza del tratturo un sistema di pannelli informativi e didattici circa la presenza del tratturo e la sua storia; La realizzazione di una pubblica illuminazione alimentata da fonti rinnovabili per quei tratti in cui la visibilità è particolarmente ridotta;

La riqualificazione dei siti archeologici di maggiore tutela da concordare ed individuare con le amministrazioni comunali coinvolte nell'intervento (Ortanova e Cerignola) nonché con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (SABAP) per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia.

- **Provincia di Foggia, Settore Assetto del Territorio e Ambiente Servizio Tutela del Territorio, DD.n.606 del 17.04.2024**

DI PRENDERE ATTO di quanto in narrativa riportato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DI RILASCIARE per le motivazioni richiamate nelle premesse, che si intendono integralmente riportate, ai sensi dell'art. 91 delle N.T.A. del PPTR, l'accertamento di compatibilità paesaggistica alla società New Green Energy S.r.l. in ordine agli aspetti paesaggistici per gli aerogeneratori 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14.

Il cavodotto di connessione (MT e AT) tra gli aerogeneratori, così come proposti, possono ritenersi coerenti con gli indirizzi e le direttive delle NTA del PPTR, non comportando pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi relativamente ai Beni Paesaggistici quali " Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (150m)" ai sensi dell' art. 91 comma 12 delle NTA del PPTR e dell'art. 2 Allegato "A" lettera A15 del DPR n. 31 del 13/02/2017 (Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) N. 01556/2023 REG.PROV.COLL. N. 00695/2023 REG. RIC. del 26/06/2023)

DI DISPORRE CHE La Commissione Paesaggistica Provinciale ritiene non ammissibile la realizzazione degli aerogeneratori 4, 6 e 7 in quanto posti al di fuori delle linee preferenziali individuate con una disposizione di tipo a cluster che associata ad un contesto paesaggistico già ampiamente compromesso determinerebbero un impatto notevole.

DI DARE ATTO che l'intervento è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni e/o prescrizioni del parere della Commissione Paesaggista provinciale, che di seguito si riportano:

Al fine di consentire un migliore inserimento paesaggistico dell'opera si ritiene necessario disporre le seguenti prescrizioni:

- tutti gli aerogeneratori, in particolar modo l'aerogeneratore 1, dovranno essere delocalizzati all'interno della stessa particella catastale, al fine di poter determinare un allineamento con gli altri aerogeneratori; al fine di ridurre quanto più possibile l'angolo azimutale.

- installazione di un sistema radar di blocco dell'intero impianto in caso di avvicinamento e transito di avifauna e/o chiroterri;

- nella realizzazione degli aerogeneratori saranno adottati accorgimenti cromatici, privilegiando l'uso di vernici anti riflesso, che permettano una migliore integrazione con lo sfondo del cielo (tenendo conto dei limiti dettati da norme aeronautiche e delle esigenze di mitigazione degli impatti su avifauna e chiroterri) e che, adottando una colorazione che vira al verde verso la base della macchina eolica, garantiscano continuità con la linea di orizzonte;

- i generatori avranno fondazioni realizzate sotto la superficie del terreno così che le torri appaiano appoggiate direttamente al suolo permettendo un uso del suolo coerente con il contesto agricolo;

- saranno adottate macchine con eliche a bassa velocità di rotazione (minore impatto visivo, sonoro, ecologico e psicologico);

- le opere di connessione saranno interrato nel sedime della viabilità esistente e tutti gli attraversamenti di Beni o UCP (p. es. Tratturi), saranno interrati senza interessare i Beni o UCP attraversati né danneggiare la vegetazione naturale ivi Presente - Dovrà essere ridotta al minimo e per le sole finalità dell'intervento la rimozione della vegetazione arborea od arbustiva;

- Non è ammissibile l'apertura di nuove strade; la viabilità di cantiere dovrà essere realizzata rispettando gli equilibri idrogeomorfologici evitando l'utilizzo di sostanze bituminose e/o impermeabilizzanti;

In armonia con la decisione della Corte Costituzionale n. 383/2005 nonché con quanto stabilito dalla legge regionale 7 novembre 2022, n. 28, sarà necessario prevedere "misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici".

Per quanto sopra evidenziato dovranno essere messe in campo, di concerto con gli Enti gestori e/o gli Enti delegati alla tutela del Bene Pubblico nonché in armonia con le pianificazioni di settore già previste, misure compensative per:

1. La riqualificazione dei tratturi: prevedendo negli spazi aperti coincidenti con l'area di pertinenza del tratturo un sistema di pannelli informativi e didattici circa la presenza del tratturo e la sua storia nonché la realizzazione, in concerto con le amministrazioni comunali coinvolte, di vere e proprie opere di LAND ART;
2. La realizzazione di una pubblica illuminazione alimentata da fonti rinnovabili per quei tratti in cui la visibilità è particolarmente ridotta;
3. La riqualificazione dei siti archeologici di maggiore tutela da concordare e da individuare con le amministrazioni comunali coinvolte nell'intervento (Ortanova e Cerignola) nonché con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (SABAP) per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia."

• **Anfisa, nota prot.n.35703 del 15.05.2024**

Con riferimento e in riscontro all'oggetto, si rappresenta che questo Ufficio Operativo Territoriale (UOT) della Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (in sigla ANSFISA) risulta interessato solo nel caso in cui l'opera da realizzare o modificare sia interferente con sistemi di trasporto pubblico ad impianti fissi in esercizio, ovvero non risulti rispondente a quanto disposto dal Titolo III del D.P.R. 753/1980 "Disciplina delle separazioni delle proprietà laterali dalla sede ferroviaria e di altri servizi di trasporto, delle servitù e dell'attività di terzi in prossimità della sede ferroviaria ai fini della tutela della sicurezza dell'esercizio";

Si specifica che qualora per la realizzazione dell'intervento in proposta occorra acquisire il parere tecnico di competenza di questa sede in relazione agli articoli 58, 59 e 60 del DPR 753/80, dovrà essere trasmessa a questa UOT specifica documentazione tecnica attestante il rispetto della normativa di settore, corredata del parere dell'esercente dell'impianto di trasporto pubblico con cui interferisce.

Si specifica altresì che qualora l'intervento in esame comporti la realizzazione di opere ed impianti con posa di condotte (convoglianti liquidi, gas o sostanze solide minute, polverulente, pastose o in sospensione in veicolo fluido) o canali occorrerà tener conto delle disposizioni del Decreto Ministeriale 04/04/2014 "Norme tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto", per quanto applicabile, il quale prevede l'interessamento del "Tavolo tecnico permanente" presso la DGTPL del MIT per l'eventuale esame di richieste di deroghe.

Si ritiene infine opportuno precisare che in caso di interferenze con Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi non ferroviari, gli elaborati tecnici richiesti dovranno essere inviati a questo UOT di ANSFISA (via pec) all'indirizzo ansfisa@pec.ansfisa.gov.it, regolarmente sottoscritti dal professionista incaricato della progettazione e dal Direttore dell'Esercizio dell'esercente della infrastruttura di trasporto.

Diversamente se l'intervento da realizzare interferisce con: tratte delle reti di trasporto ferroviario, le istanze andranno rappresentate, inviandole sempre al medesimo indirizzo pec (ansfisa@pec.ansfisa.gov.it), alla attenzione della Direzione generale per la sicurezza delle ferrovie di ANSFISA (in sigla DGSF);

- a. *strade e/o autostrade della rete nazionale, le istanze andranno rappresentate, inviandole sempre al medesimo indirizzo pec (ansfisa@pec.ansfisa.gov.it), alla attenzione della Direzione generale per la sicurezza delle infrastrutture*
- b. *stradali e autostradali di ANSFISA (in sigla DGSISA).*

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità:

- la Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per le Espropriazioni, con nota prot. n. AOO_064/PROT/12/10/2022/0016857 del 12/10/2022, rilasciava parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera;
- Con nota prot.n.11655 del 11.11.2022 questa Sezione trasmetteva l'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, invitando:

1. la Società istante alla pubblicazione su due quotidiani uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale dell'avviso in oggetto, comunicando anticipatamente allo Scrivente Servizio il giorno di pubblicazione.
2. i Comuni interessati a pubblicare presso il proprio albo pretorio il presente avviso (compreso gli elaborati allegati e parte integrante dell'avviso) per la durata prevista dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i. con l'invito al riscontro dell'avvenuta pubblicazione a scadenza dei termini.

- Con nota acquisita al prot.n.12154 del 15.11.2022 la New Green Energy srl, in riferimento alla nota prot. n. 11655 dell' 11/11/2022, *“comunicava che l'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto dell'opera in oggetto, ai fini della preventiva apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità dell'opera stessa, sarebbe stato pubblicato in data 16/11/2022 sui seguenti quotidiani:*

- *“La Stampa”, edizione nazionale;*
- *“La Repubblica Bari”, edizione regionale Puglia”*

- Il Comune di Orta Nova pubblicava l'avviso di cui sopra con il numero 1991 del 15.11.2022
- Il Comune di Cerignola pubblicava l'avviso di cui sopra con il numero 2497 del 2.12.2022

CONSIDERATO CHE la Società con nota acquisita agli atti dell'ufficio al prot. n. 0226932 del 13.05.2024, ha trasmesso:

- n. 1 copia su supporto digitale del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione *“adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi”*;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 circa la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, di rispetto di tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- delibera di giunta del Comune di Orta Nova n.62 del 14.04.2023 con la quale è stato approvato lo

schema di convenzione sulle misure di compensazione;

- impegno a corrispondere le misure di compensazione a favore del Comune di Cerignola con nota del 17.05.2023, di cui al prot. in ingresso n. 16360 del Comune di Cerignola, con la quale la Società *“si dichiarava disponibile a riconoscere allo stesso Ente le misure compensative ai sensi del par. 16.5 del D.M. 10/09/2010 secondo lo schema approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 30/05/2011”*
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, circa la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, circa la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P.;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato ha riferito circa l'assenza di ulivi dichiarati *“monumentali”* ai sensi della L.R. 14/2007.

La Società, inoltre:

- ha ottemperato a quanto previsto al punto 2.3.5 della D.G.R. n. 35/2007, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, con la causale *“D.Lgs. 387/2003 - fase realizzativa - oneri per monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.) e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere”*
- ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario; Sezione Erario, Codice tributo 1552, per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo digitale al momento della sottoscrizione dello stesso;
- ha preso atto dei contenuti della nota prot. n. 0203433/2024 del 27.04.2024, con cui questa Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, con tutte le prescrizioni sopra elencate, ivi incluse quelle solidali al provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale Decreto Ministeriale n.196/2022 del 17.05.2022, e a ogni altra indicazione e condizione fornita con i pareri in atti, che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 *“Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”*, per la quale si richiedeva evidenza dell'impegno a fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessati dall'intervento;
- in data 13.05.2024 ha sottoscritto, nei confronti della Regione Puglia, l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. 19 dicembre 2022, n. 1901;
- il Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. int. n. 0254804 del 29/05/2024 ha trasmesso al Servizio Contratti e Programmazione Acquisiti l'Atto Unilaterale d'Obbligo al fine di provvedere alla registrazione al repertorio tutt'ora in corso.
- Il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in n. 1 copia su supporto digitale dalla Sezione Transizione Energetica;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
- Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
- Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
- Comunicazione di informativa antimafia prot. n. PR_NAUTG_Ingresso_0195915_20240524; fatto salvo che il presente provvedimento comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs.

159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informativa antimafia negativa.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii, con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza elettrica di **58,8 MWe**, costituito da **11** aerogeneratori, ubicati nei comuni di Orta Nova e Cerignola (FG) in località "Salice - la Paduletta" posizionato secondo le seguenti coordinate (come riportate nell'elaborato "Relazione Tecnica Generale") e riportate in tabella:

AEROGENERATORE N.	COORDINATE UTM	
	E	N
1	564160	4576134
2	564914	4575941
3	565616	4575665
5	566745	4574718
8	569220	4576371
9	568747	4575527
10	568281	4574738
11	568004	4573969
12	568746	4573159
13	568755	4573915
14	569199	4574692

- le opere connesse (codice TERNA - 201800296) le quali prevedono che l'impianto venga collegato in antenna a 150 kV sulla futura Stazione Elettrica RTN 380/150 kV denominata "Cerignola" (già autorizzata con D.D. n.4 del 27.01.2016 e successivamente volturata a Terna con D.D.n.3 del 12.01.2021) da collegare in entra-esce alla linea 380 kV "Foggia – Palo del Colle".

Tale soluzione prevede la costruzione di:

1. una Sottostazione elettrica di trasformazione AT/MT (150/30 kV), sita nel comune di Cerignola;
 2. una Rete di cavidotti MT, eserciti a 30 kV, per il collegamento degli aerogeneratori con la sottostazione di trasformazione AT/MT;
 3. un Collegamento AT con sistema di sbarre in tubi di alluminio per il collegamento della sottostazione di trasformazione e consegna AT/MT (SSE AT/MT) utente alla stazione di smistamento RTN 380/150 kV denominata "Cerignola" (già autorizzata con D.D. n.4 del 27.01.2016 e successivamente volturata a Terna con D.D.n.3 del 12.01.2021) da collegare in entra-esce alla linea 380 kV "Foggia – Palo del Colle;
- opere ed infrastrutture strettamente connesse e funzionali alle precedenti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -
Garanzie alla riservatezza**

“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

Valutazione di Impatto di genere (prima valutazione)

Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

L’impatto di genere stimato risulta (segnare con una X):

diretto

indiretto

x neutro

non rilevato

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, rilasciata *ex lege* su istanza di parte.

**Il Funzionario amministrativo
dott. Simeone Lacalendola**

L’E.Q. di Dipartimento Sv. Econ.

“Efficientamento di processi di permitting e conferenze di servizi infra regionali”

ing. Valentina Benedetto

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

VISTI E RICHIAMATI:

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l’art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società*

proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile;

- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d'applicazione rientra l'istanza in oggetto;
- la D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: *"Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle "Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica" e delle "Linee Guida Procedura Telematica"*;
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07/12/2020 n.1974 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato *"modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0"*;
- il D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*;
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo *"MAIA 2.0"*;
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 *"D.G.R. 1974/2020 'Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0'. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 'Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale'. Aggiornamento Allegato B)"*;
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 *"Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento"*;
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 *"Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22"*;
- la LR 11/2001 applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell'Ambiente;
- la L. n. 91/2022 sulla *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina"*;
- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*;
- la DGR 17 luglio 2023, n. 997 *"Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia"*.

VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all'art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- con riferimento alla **compatibilità ambientale**, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (già Ministero della Transizione Ecologica) con Decreto Ministeriale n.196 del 17.05.2022 comunicava l'esito della procedura di VIA per effetto della Deliberazione del Consiglio dei Ministri emanata nella seduta del 10.03.2022 (rif. n. 35092 del 18.03.2022), Precisamente il Consiglio dei Ministri deliberava di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto *"... giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto "Impianto eolico localizzato nei Comuni di Cerignola (FG) e Orta Nuova (FG) nelle località "Salice - La Paduletta" - composto da 14 aerogeneratori della potenza di 4,2 MW e potenza complessiva pari a 58,8 MW, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 3363 del 24 aprile 2020"*.
- la Provincia di Foggia – Servizio Pianificazione Territoriale e Tutela del Territorio, con riferimento

all'accertamento di compatibilità paesaggistica, con D.D. n.606 del 17.04.2024 rilasciava ai sensi dell'art. 91 delle N.T.A. del PPTR, **l'accertamento di compatibilità paesaggistica** alla società New Green Energy S.r.l. in ordine agli aspetti paesaggistici per gli undici aerogeneratori 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14.

- con nota prot. n. 0203433/2024 del 27.04.2024, questa Sezione procedente nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal funzionario istruttore, visti e considerati i pareri, gli assensi e nulla osta rilasciati con le prescrizioni e alle condizioni alle quali si rimanda in atti, **comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica** ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

DATO ATTO CHE:

- la D.G.R. n. 1944 del 21.12.2023 con la quale l'ing Francesco Corvace, è stato individuato quale Dirigente della Sezione nella quale è incardinato il procedimento del rilascio dell'Autorizzazione Unica e, per il quale, lo stesso risulta anche Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori e firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6- bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012.

VISTO l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **New Green Energy S.r.l.** in data 13.05.2024;

FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificamente:

- la **New Green Energy S.r.l.** ha provveduto a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N,;
- ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, "**Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo**", la **New Green Energy S.r.l.** deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti;
- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022.

Precisato che

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 0203433/2024 del 27.04.2024 con la quale il Responsabile del Procedimento, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

ART. 2)

di provvedere al rilascio, alla **New Green Energy S.r.l.**, con sede legale in Via Diocleziano, n.107, n. 34, 80125 Napoli, P.IVA/C.F. 05098141210, dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387

del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e sm.i., per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza elettrica di **58,8 MWe**, costituito da **11** (undici) aerogeneratori, ubicati nei comuni di Orta Nova e Cerignola (FG) in località “*Salice - la Paduletta*” posizionato secondo le seguenti coordinate (come riportate nell’elaborato “Relazione Tecnica Generale”) e riportate in tabella:

AEROGENERATORE N.	COORDINATE UTM	
	E	N
1	564160	4576134
2	564914	4575941
3	565616	4575665
5	566745	4574718
8	569220	4576371
9	568747	4575527
10	568281	4574738
11	568004	4573969
12	568746	4573159
13	568755	4573915
14	569199	4574692

- le opere connesse (codice TERNA - 201800296) le quali prevedono che l’impianto venga collegato in antenna a 150 kV sulla futura Stazione Elettrica RTN 380/150 kV denominata “Cerignola” (già autorizzata con D.D. n.4 del 27.01.2016 e successivamente volturata a Terna con D.D.n.3 del 12.01.2021) da collegare in entra-esce alla linea 380 kV “Foggia – Palo del Colle”. Tale soluzione prevede la costruzione di:
 1. una Sottostazione elettrica di trasformazione AT/MT (150/30 kV), sita nel comune di Cerignola;
 2. una Rete di cavidotti MT, eserciti a 30 kV, per il collegamento degli aerogeneratori con la sottostazione di trasformazione AT/MT;
 3. un Collegamento AT con sistema di sbarre in tubi di alluminio per il collegamento della sottostazione di trasformazione e consegna AT/MT (SSE AT/MT) utente alla stazione di smistamento RTN 380/150 kV denominata “Cerignola” (già autorizzata con D.D. n.4 del 27.01.2016 e successivamente volturata a Terna con D.D.n.3 del 12.01.2021) da collegare in entra-esce alla linea 380 kV “Foggia – Palo del Colle;
- opere ed infrastrutture strettamente connesse e funzionali alle precedenti

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge n. 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell’art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell’ambito del presente procedimento.

Tra le condizioni che vincolano l’efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente interessati, a norma dell’Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento, introdotte nel

corso del ciclo conferenziale e stabilite in Conferenza di Servizi del 19.12.2022 e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.

ART. 4)

La **New Green Energy S.r.l.** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della Rete;
- laddove le opere elettriche siano realizzata dalla Società gestore di Rete, l'inizio e la durata dei relativi lavori decorreranno dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Inoltre, con riguardo all'esercizio, si specifica che, viste anche le determinazioni del Dirigente della Sezione già Infrastrutture Energetiche e digitali n.49 del 24/10/2016 e n. 71 del 30/11/2016, il presente titolo può coprire su richiesta tutto il periodo di incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, ove applicabile e attivata a norma di legge, fino a 20 anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori.

In assenza di evidenza all'autorità competente regionale della data di entrata in esercizio commerciale ai fini dell'applicazione del periodo precedente, resta l'accezione generale di esercizio dell'impianto ai fini del campo di applicazione del presente titolo autorizzativo.

Pertanto il proponente è tenuto a comunicare a questo Servizio regionale, l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto nei termini suddetti ai fini dell'automatica estensione della durata del titolo autorizzativo *ut supra*.

ART. 6)

di dichiarare la pubblica utilità dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso e di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.

ART. 7

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili con la nota prot. n. 0203433/2024 del 27.04.2024.

ART. 8)

La società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e dalla D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 "Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo";
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della dismissione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019 nonché D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 "Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo".

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di Autorizzazione Unica. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione

delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi ex ante:

- a) mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- b) mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- c) mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- d) il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- e) esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili.

Il collaudo finale dei lavori deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto. La fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione non può essere svincolata prima di trenta giorni dal deposito del certificato ad esso relativo.

ART. 10)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori.

L'adempimento dovrà essere documentato dalla società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;

- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

La Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da n. 46 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:

all'Albo Telematico, ovvero

- nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,

- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso, per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - alla Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, Ufficiale Rogante;
 - Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta - Andria - Trani e Foggia;
 - Ministero delle Imprese del Made in Italy – Direzione Generale per le attività Territoriali – Divisione III - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise;
 - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Divisione Valutazioni Ambientali e all'attenzione delle Commissioni VIA e PNRR/PNIEC;
 - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia

1. Sezione Autorizzazioni Ambientali;

2. Sezione Tutela del Paesaggio;

- Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture
- Servizio Amministrazione Beni del Demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria;
- Ufficio Coordinamento Struttura Tecnica Provinciale di Foggia
- Sezione Risorse Idriche
- Servizio Gestione Opere Pubbliche;
 - al GSE S.p.A.;
 - all'Autostrade per l'Italia spa,
 - All'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
 - Ad Enac Spa;
 - a RFI Spa;
 - ad InnovaPuglia S.p.A.;
 - alla Provincia di Foggia
 - al Comune di Orta Nova (FG);
 - al Comune di Cerignola (FG)
 - all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – Sede Puglia;
 - a Terna S.p.A.;
 - alla **New Green Energy S.r.l.**, in qualità di destinataria diretta del provvedimento.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Basato sulla proposta n. 159/DIR/2024/00171 dei sottoscrittori della proposta:

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace

E.Q. Supporto procedure amministrative e Contenzioso
Simeone Lacalendola

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace